

# Regolamento di disciplina delle Scuole interdipartimentali dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

## Articolo 1

### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attivazione, i compiti e il funzionamento delle Scuole interdipartimentali di Ateneo, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento generale e dal Regolamento didattico di Ateneo.

## Art. 2

### Scuola interdipartimentale

1. Ciascuna Scuola interdipartimentale (d'ora in poi Scuola) si propone di offrire agli studenti dei corsi di studio, che presentino una significativa affinità disciplinare, una interfaccia comune che li faccia sentire parte di un sistema formativo coordinato e unitario; si propone, altresì, di creare un ambito di fattiva collaborazione tra i professori e ricercatori, appartenenti alle diverse aree culturali presenti nell'articolazione dei corsi di studio, che sono coinvolti in una complessiva offerta formativa, riconoscendone l'essenziale apporto e l'importanza nella formazione degli studenti.
2. La Scuola svolge, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, le funzioni di coordinamento e razionalizzazione dell'attività didattica, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di laurea, ad essa attribuita dai Dipartimenti afferenti, nonché la gestione dei servizi comuni.
3. La Scuola ha, altresì, il compito di presentare all'esterno un'immagine unitaria e di pari dignità dei percorsi formativi che gestisce.
4. La Scuola ha autonomia gestionale e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal presente Regolamento e dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.

## Art. 3

### Afferenza dei Dipartimenti alla Scuola

1. All'atto di costituzione di una Scuola, i Dipartimenti afferenti vengono indicati in allegato alla delibera stessa (Allegato 1). Eventuali modifiche dell'allegato non comportano disattivazione della Scuola.

2. Il procedimento di attivazione di una Scuola interdipartimentale può prendere avvio dalla proposta di uno, o più, Dipartimenti o del Consiglio di amministrazione, ai sensi di quanto previsto rispettivamente dall'art. 32 comma 1 e 2 e comma 7 dello Statuto di Ateneo.
3. L'iniziativa, deliberata dal/dai Consiglio/i di Dipartimento a maggioranza assoluta, deve contenere l'indicazione della denominazione della Scuola e dei corsi di studio che si intendono attribuire all'attività di coordinamento e razionalizzazione nonché di gestione dei servizi comuni della Scuola. In presenza di corsi interdipartimentali, la proposta può essere formulata da uno qualsiasi dei Dipartimenti coinvolti.
4. La proposta di attivazione della Scuola, qualora venga deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, deve indicare i corsi di studio che si propone ai Dipartimenti di affidare alla gestione della Scuola.
5. Della proposta di attivazione della Scuola, formulata da un Dipartimento o dal Consiglio di amministrazione, viene data notizia dal Rettore ai Dipartimenti che presentano criteri di affinità disciplinare dell'offerta formativa.
6. Entro 30 giorni da tale comunicazione, i Dipartimenti, che intendano concorrere all'attivazione della Scuola, deliberano a maggioranza assoluta l'adesione o meno alla proposta, indicando in caso affermativo i corsi che intendono affidare alla gestione della stessa. In caso di corsi interdipartimentali, il Dipartimento è chiamato a deliberare solo l'adesione.
7. La Scuola è istituita con decreto rettorale sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione, assunta previo parere del Senato accademico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto. In allegato al decreto di attivazione vengono indicati i settori scientifico disciplinari presenti nell'offerta didattica affidata alla Scuola (Allegato 2). La successiva modifica dell'Allegato, approvata dal Consiglio della Scuola su proposta di uno o più Dipartimenti afferenti, non comporta modificazione del decreto di costituzione della Scuola stessa.
8. Qualora un Dipartimento intenda aderire ad una Scuola interdipartimentale già attivata, ne fa richiesta alla Scuola, che ne informa i Dipartimenti afferenti, indicando i corsi di studio che intende attribuire e le unità di personale tecnico-amministrativo che intende coinvolgere. Su tale richiesta i Dipartimenti presenti nella Scuola esprimono parere vincolante. Qualora questi ultimi siano divergenti, sulla richiesta di adesione decide il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
9. Un Dipartimento afferente ad una Scuola può, con delibera del Consiglio di Dipartimento adottata a maggioranza assoluta, chiedere al Consiglio di amministrazione di distaccarsi dalla stessa. Su tale richiesta gli altri dipartimenti afferenti alla Scuola sono chiamati ad esprimere un parere. Nel deliberare l'uscita del Dipartimento dalla Scuola, il Consiglio di amministrazione, previo parere del

Senato accademico, provvede ad assegnare al Dipartimento uscente i corsi di studio dei quali quest'ultimo sia in grado di garantire il rispetto dei requisiti di sostenibilità definiti dall'Anvur e dagli organi di governo dell'Ateneo. Il Consiglio di amministrazione può, altresì, procedere ad una riassegnazione dei corsi di studio tra i Dipartimenti afferenti alla Scuola.

#### Art. 4

##### Corsi di Studio coordinati dalla Scuola

1. La Scuola gestisce i servizi comuni e coordina e razionalizza i corsi di studio, che vengono indicati in allegato alla delibera di costituzione adottata dal Consiglio di amministrazione (Allegato 3). Eventuali modifiche dell'allegato, deliberate dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, non incidono sulla delibera di costituzione della Scuola.
2. Nel caso di corsi di studio che abbiano carattere interateneo, il loro coordinamento e la loro razionalizzazione nonché la gestione dei servizi comuni sono deliberati dal Consiglio della Scuola, qualora nella convenzione tra gli Atenei, istitutiva del corso, ciò sia previsto.

#### Art. 5

##### Competenze della Scuola

1. La Scuola svolge i compiti di promozione, coordinamento e razionalizzazione dei corsi di studio nonché di gestione dei servizi comuni definiti nel presente regolamento.
2. Esercita, altresì, ogni altro compito ad essa delegato dai Dipartimenti afferenti o comunque attribuitole dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.
3. La Scuola è sede amministrativa dei corsi di studio ad essa afferenti al fine del rilascio del titolo di studio.

#### Art. 6

##### Compiti di promozione e coordinamento

1. La Scuola propone ai Dipartimenti afferenti:
  - a. l'articolazione complessiva dell'offerta formativa dei corsi di studio ad essa affidati, coordinando quanto predisposto dai Consigli di corso di studio, individuando, nel rispetto della normativa in materia, anche il numero dei contingenti sostenibili dei diversi corsi di studio, in base alle risorse di docenza disponibili e alla programmazione triennale di Ateneo.

In presenza di corsi di studio interdipartimentali la proposta viene inviata a tutti i Dipartimenti interessati;

- b. le afferenze dei professori e dei ricercatori ai Consigli di Corso di studio affidati alla Scuola al fine di garantire la qualità e la sostenibilità degli stessi;
  - c. l'attivazione di collaborazioni per il supporto alle attività didattiche;
  - d. la stipula di convenzioni o accordi di natura didattica con scuole, enti e istituzioni, italiani o stranieri, nel rispetto della normativa in vigore e delle disposizioni dei competenti organi.
2. La Scuola promuove e coordina:
- a. le iniziative di valorizzazione dei corsi di studio ad essa affidati, di concerto con i Coordinatori dei corsi stessi;
  - b. i rapporti con gli ordini professionali e con il mondo imprenditoriale, in sinergia con i Direttori di dipartimento e con il delegato del Rettore;
  - c. le attività didattiche dei Corsi di studio ad essa affidati, sovrintendendo alla razionale gestione dell'offerta formativa ed alla tutela della qualità della didattica, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione e con il Presidio di Qualità della didattica;
  - d. le attività di tirocinio, di orientamento, di placement e di internazionalizzazione (Erasmus, double degree, visiting professor, ecc) dei corsi di studio ad essa affidati.
3. La Scuola, altresì:
- a. coordina e collabora alla compilazione delle schede SUA previste dalla vigente normativa;
  - b. favorisce la condivisione dei Rapporti di riesame e delle relazioni delle Commissioni paritetiche al fine dell'elaborazione di comuni *best practises*;
4. I compiti di cui al presente articolo vengono svolti dalla Scuola mediante proposte e pareri indirizzati ai Dipartimenti; delle proposte i Dipartimenti debbono dar conto nelle loro conseguenti delibere. I pareri debbono essere, altresì, inviati ai Dipartimenti e al Rettore per l'inoltro agli organi di Ateneo competenti.

## Art. 7

### Compiti di razionalizzazione

1. La Scuola:
  - a. attribuisce i carichi didattici ai professori e ricercatori dei Dipartimenti afferenti che non assolvono, o assolvono solo in parte, tale carico all'interno del proprio Dipartimento;

- b. procede, una volta definita l'attribuzione complessiva dei carichi didattici e acquisiti i prospetti degli affidamenti interni dei singoli Dipartimenti, agli affidamenti degli insegnamenti non coperti;
- c. elabora, su proposta dei Dipartimenti afferenti, il prospetto dei conferimenti a docenti esterni di contratti per attività di insegnamento ed attività didattiche integrative, sulla base di criteri ispirati al soddisfacimento dei fabbisogni di docenza, al rispetto dei requisiti per l'accreditamento, alla gestione ottimale delle risorse;
- d. verifica che la complessiva attribuzione dei carichi didattici ai professori e ricercatori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola soddisfi i requisiti di qualità, definiti dal Presidio;
- e. assicura il rispetto dell'aliquota di didattica sostenibile (DID) attribuita alla Scuola dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico;
- f. propone ai Dipartimenti afferenti l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
- g. propone agli organi collegiali di Ateneo, sentiti di Dipartimenti, il budget per la copertura degli affidamenti interni e dei contratti per gli insegnamenti dei corsi di laurea affidati alla Scuola e relaziona a consuntivo sul suo utilizzo;
- h. svolge una attività di monitoraggio e di analisi della programmazione didattica nell'ambito del sistema della Qualità, da svolgersi in stretta correlazione con le funzioni del Nucleo di valutazione e del Presidio di Qualità;
- i. redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dai Consigli dei corsi di studio ad essa affidati, una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di didattica da trasmettere ai Dipartimenti afferenti, al Nucleo di valutazione e al Presidio di Qualità per le relative determinazioni;
- j. esprime parere obbligatorio ma non vincolante agli Organi di Ateneo in merito al documento di programmazione annuale e triennale del personale docente. Può altresì prospettare ai Dipartimenti l'inserimento nella propria proposta di programmazione di posti di professore e ricercatore;
- k. esprime parere al Consiglio di amministrazione, su iniziativa dei Dipartimenti direttamente interessati, circa l'attivazione o la soppressione di corsi di studio ad essa affidati;
- l. formula al Senato accademico proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardante i corsi di studio ad essa affidati.

2. Le delibere adottate dalla Scuola nell'esercizio dei compiti di razionalizzazione vengono inviate a tutti i Dipartimenti afferenti e al Rettore, o suo delegato, per le conseguenti determinazioni o per il conseguente inoltro agli organi di competenza.

## Art. 8

### Gestione dei servizi comuni

#### 1. La Scuola:

- a) predispone i bandi e procede alla assegnazione, sentito il Dipartimento interessato, dei contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito, relativi ai corsi di studio ad essa affidati;
  - b) stabilisce il calendario dell'attività didattica e dispone e regola le eventuali sospensioni straordinarie della stessa;
  - c) programma e organizza le sedute di laurea, nominando le relative commissioni;
  - d) organizza le sessioni di esami;
  - e) definisce le modalità di utilizzo da parte dei corsi di studio dei locali destinati all'attività didattica (orario lezioni, esami, lauree, eventi);
  - f) approva, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, i piani di studio individuali presentati degli studenti;
  - g) delibera sulle carriere degli studenti;
  - h) cura l'organizzazione delle attività didattiche extra-curricolari;
  - i) organizza le attività di orientamento, coordina e verifica le conoscenze di base per l'accesso ai corsi di studio ad essa affidati;
  - j) organizza i precorsi;
  - k) gestisce il servizio bibliotecario integrato dei Dipartimenti afferenti;
  - l) propone alla Ripartizione competente, in collaborazione con i Dipartimenti interessati, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali destinati alla didattica.
2. Le delibere adottate dalla Scuola, nell'esercizio dei compiti di gestione dei servizi comuni, hanno natura dispositiva e sono immediatamente esecutive.

## Art. 9

### Organi della Scuola

#### 1. Sono organi della Scuola:

- a) il Presidente;

b) il Consiglio.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno in servizio in uno dei Dipartimenti afferenti alla Scuola. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Le modalità di elezione del Presidente sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Consiglio è composto dai Direttori dei Dipartimenti afferenti e dai Coordinatori dei Consigli di Corso di studio attivi. E' altresì composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore designati da ciascun Consiglio di Dipartimento, tra i propri componenti in regime di tempo pieno che assicurino una permanenza in servizio almeno pari alla durata della carica. La designazione di ciascuna componente (degli ordinari, degli associati e dei ricercatori) viene, su proposta del Direttore, deliberata dal Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta ai professori e ricercatori.

4. La componente designata non può essere superiore al dieci per cento dei componenti dei Dipartimenti afferenti. Qualora tale limite venga superato si procede ad una riduzione del numero dei rappresentanti designati da ciascun Dipartimento, partendo da quello con il minor numero di professori e ricercatori afferenti. Qualora un Dipartimento conferisca solo una parte dei propri corsi di studio, la propria componente nel Consiglio della Scuola è limitata al Direttore e ai Coordinatori dei corsi di studio interessati.

5. I componenti designati del Consiglio durano in carica tre anni e sono consecutivamente ridesignabili una sola volta.

6. Le designazioni, da parte dei Consigli di Dipartimento, della componente docente nel Consiglio della Scuola, debbono prevedere una riserva per i settori disciplinari dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento che non siano già rappresentati dal Direttore o dai Coordinatori dei corsi di studio, garantendo altresì un'ampia rappresentanza delle aree scientifiche presenti all'interno del Dipartimento.

7. Del Consiglio fa parte anche una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei professori e ricercatori presenti nel consesso, designati dal Consiglio degli Studenti tra i componenti dei Consigli dei Corsi di studio afferenti alla Scuola. Tale designazione deve garantire una equa rappresentanza dei corsi di studio triennale, magistrale e a ciclo unico.

## Art. 10

### Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Scuola e coordina, convoca e presiede le riunioni del Consiglio,

assicurando, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate. Svolge, altresì, un ruolo di raccordo con il Rettore, o con un suo delegato, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente svolge le funzioni previste dalle norme di legge, statutarie e regolamentari. In particolare:

- a) si avvale del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Scuola secondo le norme vigenti e le disposizioni di Ateneo;
- b) elabora un piano organico, delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Scuola da presentare al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione;
- c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale, di quanto deliberato dalla Scuola, anche con la collaborazione dei Coordinatori dei corsi di studio;
- d) collabora con le segreterie dei singoli Dipartimenti, al fine del miglioramento dei servizi resi agli studenti;
- e) provvede a rendere esecutive tutte le delibere relative ai servizi comuni;
- f) elabora un piano organico, di concerto con l'ufficio tecnico di Ateneo, di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, relativamente agli spazi assegnati alla Scuola;
- g) vigila, anche in collaborazione con i Coordinatori dei corsi di laurea e con i Direttori di Dipartimento, sul corretto svolgimento delle attività didattiche;
- h) redige annualmente la relazione sul raggiungimento degli obiettivi didattici fissati dal Senato accademico, da presentare al Consiglio della Scuola;
- i) promuove collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati.

3. Il Presidente nomina un Vice-Presidente Vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno del Consiglio. In caso d'impedimento o assenza temporanea del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente Vicario.

4. Al Presidente viene corrisposta una indennità per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio può delegare al Presidente ulteriori proprie specifiche funzioni.

Art. 11

Consiglio della Scuola



1. Il Consiglio esercita tutte le funzioni della Scuola che non siano espressamente attribuite al Presidente dallo Statuto, dal presente o da altri regolamenti di Ateneo.
2. Il Consiglio si riunisce di regola una volta al mese, secondo un calendario predisposto dal Presidente due volte l'anno, tenendo conto della programmazione delle sedute ordinarie degli Organi collegiali di Ateneo. Il Consiglio può altresì riunirsi in seduta straordinaria qualora debba elaborare una proposta o rendere un parere urgente.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
4. Ai lavori della Scuola partecipa, senza diritto di voto, il Capoufficio, o persona da lui delegata, dell'Ufficio Scuola, con funzioni di segretario verbalizzante. Su invito del Presidente, possono intervenire alle sedute del Consiglio, con funzione consultiva, soggetti, interni ed esterni, esperti su questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, calcolati per testa, diminuito del numero degli assenti giustificati. Per la validità della seduta è comunque necessario un numero di presenti almeno pari ad  $\frac{1}{3}$  arrotondato all'intero superiore del numero degli aventi diritto.
6. Per la giustificazione dell'assenza si adottano gli stessi criteri previsti dai regolamenti di funzionamento del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
7. Ad eccezione dei Direttori di Dipartimento e dei Coordinatori dei corsi di studio, i componenti, che non partecipino ai lavori del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dall'incarico.
8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti esprimibili; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. I Coordinatori dei corsi di studio esprimono tanti voti quanti sono i corsi di studio che coordinano. Il Coordinatore di un corso di laurea a ciclo unico esprime due voti.
10. Qualora uno dei componenti designati si dimetta, decada, cessi di far parte della Scuola o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte del Consiglio, il Consiglio di Dipartimento interessato provvede entro 30 giorni ad una nuova designazione. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.
11. Il Consiglio si riunisce in seduta ristretta:
  - a. al Presidente, ai Direttori di Dipartimento e ai professori ordinari quando deve adottare il parere sulla programmazione di professori e ricercatori;

- b. al Presidente, ai Direttori di Dipartimento e alla componente designata quando deve deliberare sulla proposta di attivazione e soppressione di un corso di studio.
12. In tutti gli altri casi il Consiglio si riunisce in composizione ordinaria.
13. Il Consiglio si avvale, per effettuare le istruttorie delle pratiche da portare all'attenzione del Consiglio, dell'attività di una Giunta, composta dai Direttori di Dipartimento e dai professori ordinari designati a far parte del Consiglio in rappresentanza di ciascun Dipartimento.
14. Il Consiglio può altresì istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori o di approfondimento di compiti affidati alla Scuola. Le modalità di costituzione e i compiti da affidare a queste Commissioni vengono di volta in volta deliberati dal Consiglio.

#### Art. 12

##### Ufficio Scuola

1. La Scuola si avvale, per la gestione e il coordinamento amministrativo dei corsi di studio, di un Ufficio di supporto alla didattica, con compiti di diretta collaborazione con il Presidente.
2. Le dotazioni, di personale e finanziaria, dell'Ufficio sono definite dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale. Nella medesima delibera sono definiti i compiti e i rapporti dell'Ufficio con i Dipartimenti e con gli Uffici dell'Amministrazione centrale.

#### Art. 13

##### Disposizioni transitorie

1. In sede di prima costituzione degli organi della Scuola, i Dipartimenti afferenti provvedono alla designazione della componente docente nel termine massimo di cinque gg. dalla data del decreto di costituzione della Scuola.
2. Entro dieci giorni dal decreto rettorale di costituzione della Scuola, il Decano del Consiglio della Scuola provvede alla convocazione dello stesso per l'elezione del Presidente, sulla base di dichiarazioni di disponibilità ad assumere tale carica fatte pervenire al Rettore da professori di prima fascia a tempo pieno dei Dipartimenti afferenti. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi.
3. Il Presidente, proclamato eletto dal Decano, è nominato con Decreto Rettorale.
4. In sede di prima applicazione, il presente regolamento si applica solo alle Scuole di area economico-giuridica. In presenza di iniziative di attivazione di Scuole nell'area di Scienze e Ingegneria, i Dipartimenti interessati potranno proporre al Rettore proposte di modifiche al presente Regolamento, nei limiti di quanto disposto in materia di Scuole dallo Statuto e dal Regolamento generale.

## Art. 14

### Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo.
2. Modifiche al regolamento possono essere proposte dal Rettore e dal Consiglio di una Scuola.
3. Le modifiche proposte dal Consiglio di una Scuola, anche su proposta di uno o più Dipartimenti afferenti, debbono essere approvate a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, e presentate al Rettore per essere portate all'attenzione degli Organi collegiali per l'approvazione, secondo la procedura prevista dallo Statuto e dal comma 1 del presente articolo.